



Statuto dell'Associazione di volontariato Comitato di Quartiere “IL QUERCETO E COLLI DI ENEA”

Articolo 1 | **COSTITUZIONE**

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata Comitato di Quartiere “il Querceto- Colli di Enea” ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente e adotterà le procedure previste dalla normativa per ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'Ente morale.

Articolo 2 | **SEDE**

L'Associazione ha sede attualmente in Pomezia (RM), viale Odisseo, n. 7 (presso l'abitazione del tesoriere RUBULOTTA Michele) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni con delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea e/o Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Quartiere "il Querceto- Colli di Enea" rappresenta la zona territoriale del comprensorio, entro i seguenti limiti:

- Via Colli di Enea (ex via della Crocetta);
- Viale Anchise (centro residenziale e commerciale Colli di Enea);
- Viale Odisseo;
- Via Laerte;
- Via Telemaco;
- Largo Palinuro;
- Viale Latino;
- Via Itaca;

intesi come perimetro dell'area nel Comune di Pomezia.

Articolo 3 | **DURATA**

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 | **OGGETTO**

Il Comitato di Quartiere "il Querceto e Colli di Enea", è un'Associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'Associazione ha come finalità principale la tutela dei diritti civili ed ambientali del Quartiere nonché quella di studiare, risolvere e proporre, nel migliore dei modi, con l'aiuto dei Cittadini e d'intesa con il contributo dell'Amministrazione Comunale od altri Enti interessati, tutti quei problemi riguardanti:

- a) l'espansione del quartiere in modo ordinato e corretto;
- b) l'assetto urbanistico, ambientale ed artistico del quartiere, nonché la prevenzione di azioni dannose riguardanti le risorse ambientali;
- c) la tutela dell'igiene e della sanità pubblica;
- d) la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva e ricreativa;
- e) lo sviluppo culturale (quale: l'accrescimento dei principi democratici e di uguaglianza, la promozione e sviluppo di tematiche formative ed educative);
- f) la promozione del trasporto pubblico;

- g) la promozione della sicurezza pubblica e sociale;
- h) la promozione di tutte le attività che abbiano le finalità sociali, solidali e assistenziali per gli abitanti del Quartiere.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Articolo 5 **SOCI**

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti cittadini residenti, domiciliati, proprietari di immobile/li, le persone giuridiche, le associazioni di fatto che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide, senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

I Soci che aderiscono all'Associazione prestano, anche occasionalmente, un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versano una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

I Soci possono essere:

- **Soci Fondatori**

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

Essi, inoltre, possono coincidere con i membri del Consiglio Direttivo.

- **Soci Operativi**

Sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso;

- **Soci Onorari**

Sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- **Soci Sostenitori o Promotori**

Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 7 | **PERDITA QUALITA' DI SOCIO**

La qualità di Socio si perde per:

- a) **Decesso**;
- b) **Mancato pagamento della quota sociale**: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) **Dimissioni**: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) **Espulsione**: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo e/o per assenteismo ingiustificato.

Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

I Soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

Articolo 8 | **RISORSE ECONOMICHE**

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione e saranno costituite:

- dalle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'Articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Articolo 9 | **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio dei probiviri

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'adempimento della carica.

Articolo 10 | **ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ha il compito di proporre, al Consiglio Direttivo ogni argomento utile al benessere della vita di quartiere.

Articolo 11 | **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove almeno una volta l'anno.

Essa deve inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione, a mezzo fax, posta elettronica, sms o mediante affissione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

Articolo 12 | **DELEGHE ASSEMBLEA**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.

Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Non è ammessa la rappresentanza per delega in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è comunque libera ed aperta ed è sempre possibile parteciparvi come uditori, anche non essendo iscritti, purché residenti, domiciliati o proprietari di immobili entro la zona territoriale del quartiere.

Articolo 13 | **VOTO E SVOLGIMENTO ASSEMBLEA**

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modifica del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte da persona nominata dall'Assemblea.

L'Assemblea, con votazione dei due terzi dei soci può decretare lo scioglimento del Consiglio Direttivo in caso di violazione da parte dello stesso, delle norme giuridiche, dello statuto, o per inadempienza agli obblighi funzionali.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 14 | **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il Presidente. Esso, è formato dai Soci che si sono candidati all'elezioni indette alla scadenza del mandato e/o in mancanza da persone nominate dallo stesso.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali dello Statuto e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre, di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le indicazioni generali dello Statuto;
- b) promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- c) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
- d) deliberare su ogni altro atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- e) deliberare circa l'accettazione delle domande relative all'ammissione dei Soci o all'espulsione degli stessi;
- f) di stabilire le quote dovute dai Soci da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- g) curare i rapporti di collaborazione con altri enti pubblici e privati.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15 | **NOMINA ORGANI ASSOCIAZIONE**

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario e i Consiglieri.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16 | **DURATA DELLE CARICHE**

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo per nuove elezioni.

Non possono ricoprire le cariche elettive coloro che siano contemporaneamente investiti di cariche amministrative e/o elettive presso Comune, Provincia o Regione.

I membri, che non partecipano alle riunioni senza giustificato motivo, possono su votazione del Consiglio Direttivo essere dichiarati decaduti per assenteismo.

Articolo 17 | **RIUNIONE CONS. DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno cinque giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica, telegramma o sms. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18 | **VALIDITA' RIUNIONE CONS. DIRETTIVO**

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessario che i presenti rappresentino la maggioranza dei membri dello stesso. Non è ammessa più di una delega a consigliere.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consiglio Direttivo o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 19 | **TESORIERE E SEGRETARIO**

Il Tesoriere collabora con il Presidente e spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci e del registro dei Volontari, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Articolo 20 | **PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione. Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 21 | **ESERCIZIO SOCIALE**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22 | **SCIoglimento**

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 23 | **NORME FINALI**

Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile.